

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1880

venuta un po' tardi avanti alla Camera, mi pare che non se ne debba attribuir colpa al Ministero...

ERCOLE. (*Della Giunta*) No, e nemmeno a noi.

MINISTRO DELL'INTERNO. Enemmeno a voi, onorevoli colleghi, perchè la natura dell'argomento richiedeva tutto il tempo che voi avete impiegato. Ma, o signori, se il Ministero si mantenne neutrale in tutte le questioni elettorali (*Si ride*), non può esitare ad esprimere la sua opinione, quando è richiesto del suo parere, del suo avviso, per ciò che riguarda la esecuzione di una legge. (*Benissimo!*)

Signori, permettetemi che io lo dica, la legge sulle incompatibilità parlamentari, di cui oggi parliamo, Dio buono, è la sola legge, fra quelle votate dal 1876 in poi, che tocchi al nostro ordinamento politico. E vorreste che io, che ero presidente del Consiglio de' ministri quando la legge fu votata, che il Ministero attuale, che vuole essere conseguente ai suoi principii e rigorosamente osservare la legge, vorreste voi che rimanesse indifferente? Nossignori, non è possibile: ora l'opinione del Ministero è questa, che si proceda, il più presto possibile, a risolvere tutte queste questioni d'incompatibilità, e che la Camera trovi la maniera di evitare qualunque sospensione nelle sue decisioni. (*Bravissimo! Bene! a sinistra*)

INDRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Un momento; ce ne sono tanti.

L'onorevole Taiani... (*Ai voti! ai voti!*)

Gli ho dato facoltà di parlare; è tardi.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. È tardi, ripeto.

TAIANI. Onorevoli colleghi, nel merito della questione, cioè intorno alla delimitazione dei poteri della Giunta delle elezioni, e della Commissione per l'accertamento degli impiegati, il mio egregio amico Melodia, e quanti si unirono a lui, hanno pienamente ragione.

Dopo ciascuna elezione si crea, o signori, un doppio ordine di rapporti, un ordine di rapporti tra l'eletto ed i suoi elettori, un altro ordine di rapporti tra l'eletto e la Camera.

Del primo ordine di rapporti è giudice competente la Giunta per le elezioni; essa esamina se gli elettori dettero il loro voto secondo le condizioni di eleggibilità stabilite dalla legge.

Però quando il deputato è eletto vi è un secondo ordine di rapporti tra questo deputato e la Camera, per quanto riguarda la sua costituzione; imperocché può essersi deputato impiegato eleggibile, ma si può nello stesso tempo essere in eccedenza del numero stabilito dalla legge per questi deputati impiegati.

È questo un secondo ordine di rapporti che passa, io ripeto, tra il deputato impiegato eletto, e

la Camera; e su questo è competente la Giunta per l'accertamento degli impiegati.

L'onorevole Costantini che si faceva, quantunque membro della Giunta delle elezioni, generoso campione dell'allargamento delle facoltà della Commissione per l'accertamento degli impiegati, diceva che avrebbero potuto darsi dei casi in cui la Commissione per l'accertamento degli impiegati, si fosse trovata di fronte ad un impiegato ineleggibile, e che quindi avesse il dovere di proporre l'annullamento di questa elezione. Mi perdoni l'onorevole Costantini, questa sua ipotesi nel fatto è impossibile. Se davanti alla Giunta delle elezioni perviene la nomina a deputato di un prefetto o di un procuratore generale, questa elezione è subito annullata, per proposta della Giunta della verifica delle elezioni, e non va sino alla Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati. È possibile che qualche caso sfugga, perchè *errare humanum est*, è possibile che alla Giunta delle elezioni sfugga una di quelle circostanze che rendono contestabile una elezione; ma allora la Commissione per l'accertamento degli impiegati ha un solo dovere, quello di dichiararsi incompetente e rimettere la questione alla Giunta delle elezioni.

Ripeto che l'onorevole Melodia, e quanti a lui si unirono, hanno ragione nel merito, anche per un altro argomento che riguarda, direi quasi, la dignità della Camera. Hanno ragione, perchè la Camera ha già deciso su questo punto, allorchè nelle prime tornate di questa sessione, fu sollevata la medesima questione, per sapere chi dovesse decidere sopra i numerosi casi d'incompatibilità, e di ineligibilità, creati dalla nuova legge. Io stesso presentai allora un ordine del giorno esplicito in favore della competenza della Giunta delle elezioni, e ritirai quell'ordine del giorno solamente quando l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Vastacini-Cresi, fu svolto in modo assai chiaro, come l'onorevole Melodia ha già esposto alla Camera.

Dunque non v'ha alcun dubbio; noi ci troviamo di fronte ad una giurisdizione creata dal nostro regolamento e per di più confermata da un voto della Camera in favore della Giunta per le elezioni.

Ma se il mio amico Melodia ha pienamente ragione per questa parte, può avere ragione per le conseguenze che egli ne ha tratte per il rinvio?

Qui, onorevoli colleghi, la questione si trasforma e va formulata, per comprenderci chiaramente, in questi termini: un'assemblea politica deve non pronunziarsi su di una proposta sulla quale si crede illuminata, solamente perchè le viene innanzi per organo di una Commissione incompetente? Ecco la questione. (*Benissimo!*)